

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE - 17 LUGLIO 2017 ORE 06:00

Voluntary bis e autoliquidazione: il controllo degli Uffici

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Giuseppe Lo Presti - Loconte & Partners

Una delle novità più importanti della nuova procedura di voluntary disclosure consiste nella autoliquidazione del dovuto, calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti, che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017. Quali sono le attività di controllo che gli Uffici competenti potranno in essere al fine di valutare la congruità del versamento spontaneo da parte del contribuente? Se ne è occupata l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 2017, chiarendo che l'insufficiente versamento, salva la riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell'Ufficio, determinerà una maggiorazione delle somme ancora da versare.

A breve distanza temporale dalla prima edizione della procedura di **voluntary disclosure**, la **riapertura dei termini** per la regolarizzazione, costituisce, ad oggi, per tutti i contribuenti che non avessero provveduto e per i quali, comunque, residua ancora uno spiraglio temporale (la scadenza per la trasmissione della richiesta di accesso alla procedura è fissata al **31 luglio 2017**), un'opportunità per definire la propria posizione fiscale pregressa secondo principi di spontaneità, completezza e veridicità.

Si tratta indubbiamente di un'opportunità da non sottovalutare, soprattutto se, ponendo la lente su quello che è il nuovo scenario internazionale delineatosi, ci si accorge di come la lotta all'evasione ed elusione fiscale internazionale sia stata particolarmente intensificata da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati.

Con la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato e chiarito le principali novità recate dalla norma che ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria.

Leggi anche

- Voluntary disclosure bis in chiaro
- Voluntary disclosure bis: quando è possibile aderire
- Voluntary bis: come regolarizzare il denaro contante
- Voluntary bis, pagamento spontaneo del dovuto: attenzione a quanto si versa

Una delle novità più importanti della nuova procedura di emersione dei capitali all'estero, consiste nella **liquidazione spontanea del dovuto** - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare **entro il 30 settembre 2017** (qualora abbia optato per il pagamento rateale, dovrà aver versato, entro tale data, almeno la prima delle tre rate dovute).

La precedente edizione, invece, prevedeva che l'istante fornisse all'Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per la determinazione del *quantum* dovuto per il perfezionamento della procedura. Sulla base di queste, poi, i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate procedevano a quantificare le somme dovute negli inviti a comparire nonché negli atti di contestazione delle sanzioni.

In questa edizione della procedura, invece, gli Uffici competenti, a partire dal 30 settembre 2017 (termine ultimo per l'invio della relazione tecnica e per il pagamento in autoliquidazione), dovranno espletare un'attività volta al **controllo della congruità** del pagamento spontaneo, tenuto conto che, per le attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura stessa, i termini per l'**accertamento** e per la **notificazione dell'atto di contestazione**, sono fissati al **31 dicembre 2018**.

Nel caso in cui, poi, l'attività di controllo sortisca esito negativo, l'Ufficio competente dovrà procedere a comunicare l'avvenuto perfezionamento della procedura.

Naturalmente, la congruità del versamento dovrà essere valutata dall'Ufficio con riferimento a ciascuna delle annualità oggetto della procedura, potendo lo stesso, dunque, risultare **carente** per alcune di esse e congruo per altre. In tal caso, si assiste ad una **scissione della procedura**, per cui:

- il contribuente riceverà da parte dell'Ufficio una comunicazione di **perfezionamento** della procedura, in relazione a quelle annualità per cui sia stato riscontrato un **pagamento spontaneo congruo**;

- l'Ufficio svolgerà attività ulteriori e conseguenti, per le annualità in relazione alle quali sia stata riscontrata una **carenza di versamento**.

In quest'ultimo caso, troverà applicazione una specifica **maggiorazione** sulle somme da versare del 3 o del 10 per cento, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia degli stessi.

In particolare, la maggiorazione sarà del **10%** se l'insufficienza del versamento supera:

- il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare redditi;

- il 30% delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione sarà del **3%**, invece, qualora la carenza di versamento sia inferiore o uguale:

- al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni,

incluse quelle sulle attività suscettibili di generare redditi;

- al 30% delle somme da versare negli altri casi.

La circolare n. 19/E/2017, poi, fornisce una specifica ulteriore.

Le maggiorazioni di cui sopra, infatti, non troveranno applicazione nel caso in cui la carenza del versamento spontaneo sia conseguenza di una **riqualificazione giuridica** della fattispecie da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto debitamente rappresentato dal contribuente in relazione e conseguentemente in sede di autoliquidazione (e ciò, ad esempio, abbia comportato l'applicazione di una imposta sostitutiva in misura pari al 26% in luogo di una imposizione ordinaria con aliquota IRPEF pari al 43%).

Inoltre, quest'ultima circolare riprende anche un tratto della circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, nella parte in cui l'errore nella determinazione dei valori così come una carenza nella produzione documentale (si versa nell'ipotesi circa l'incompletezza, in buona fede, degli elementi forniti dal contribuente) non determinano necessariamente effetti negativi sul prosieguo della procedura.

Da ultimo, qualora l'Ufficio rilevi che dal versamento spontaneo del contribuente, emerga una **eccedenza** rispetto alle somme effettivamente dovute, nel comunicare l'avvenuto perfezionamento della procedura, avrà anche cura di informare l'istante della sussistenza di una eccedenza, la quale potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.